



Comune di Camerata Cornello

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA NUOVA I.M.U.**

IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17.06.2020

PREMESSE

A norma della Legge 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, composta dai tributi comunali IMU TASI e TARI è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), la NUOVA IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell' art. 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019.

La norma ha lo scopo di superare l'attuale assetto dei tributi IMU e TASI , che basandosi sulle stesse basi imponibili, impongono inutilmente doppi adempimenti , l'aliquota massima applicabile dalla NUOVA IMU è data dalla sommatoria delle aliquote applicabili per l' IMU e la TASI.

A decorrere dal 1 gennaio 2020 sono quindi abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con la NUOVA IMU disciplinata dalla predetta Legge 160/2019.

Regolamento NUOVA IMU (Imposta Municipale sugli Immobili)

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - DEFINIZIONI

ART. 3 - ESENZIONI

ART. 4 - AGEVOLAZIONI

ART. 5 - SOGGETTI ATTIVI

ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI

ART. 7 - BASE IMPONIBILE

ART. 8 - RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE

ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

ART. 10 - AREE FABBRICABILI – TERRENI CENSITI F3 –F4

ART. 11 - MULTIPROPRIETA' – CONDOMINI - FALLIMENTI

ART. 12 - VERSAMENTI

ART. 13 - DICHIARAZIONI

ART. 14 - EFFICACIA DELLE DELIBERE COMUNALI

ART. 15 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

ART. 16 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

ART. 17 - ATTIVITA' DI VERIFICA ED ACCERTAMENTO

ART. 18 - SANZIONI ED INTERESSI

ART. 19 - RISCOSSIONE COATTIVA -RATEIZZAZIONE

ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ART. 21 - RINVIO

ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell' Imposta Municipale Sugli Immobili in base alle disposizioni di cui ai commi da 739 a 804 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
2. La NUOVA IMU - Imposta Municipale sugli Immobili sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI) .
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - DEFINIZIONI

1. Il presupposto dell'imposta è il medesimo dell' ICI e dell' IMU, ovvero il possesso di immobili.
2. Il possesso di un'abitazione principale o di un'abitazione assimilata ad abitazione principale, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
 - a) **ABITAZIONE PRINCIPALE:** per abitazione principale, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili differenti, anche in comuni diversi, l'agevolazione o l'esenzione prevista per l'abitazione principale si applica ad una sola delle abitazioni a scelta dei contribuenti, da effettuarsi mediante apposita dichiarazione. In caso di mancata dichiarazione entrambe le abitazioni saranno soggette ad imposta.
 - b) **IMMOBILI ASSIMILATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE:** per immobili equiparati ad abitazione principale si intendono:
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, che vi ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale, a seguito di provvedimento del Giudice di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nei limiti della quota di possesso del coniuge non assegnatario o di suoi parenti entro il secondo grado. *La nuova disposizione opera solo in presenza di figli, sicchè l'ex coniuge assegnatario dell'abitazione principale senza figli, dal 2020 sarà tenuto al versamento dell' IMU per la quota del coniuge non assegnatario.*;
 - un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal lavoratore dipendente che, in forza di obbligo di legge o contrattuale, è tenuto a trasferirsi per motivi di lavoro, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
 - c) **PERTINENZE:** pertinenze dell'abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
 - d) **FABBRICATO:** per fabbricato, si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area

occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Per le aree edificabili in corso di costruzione, per le quali si procede ad accatastamenti frazionati, il tributo deve essere corrisposto sulla base della residua capacità edificatoria.

I fabbricati classificati in categoria F3 (in corso di costruzione) F4 (in corso di definizione) sono considerati, fino alla fine dei lavori di costruzione e trasformazione degli immobili sovrastanti o ricostruzione dei volumi irrimediabilmente inagibili, come terreni non edificati soggetti ad imposizione in base al valore venale in comune commercio dell'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici.

e) AREA FABBRICABILE: per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, nei limiti della loro quota di possesso, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, e successive modificazioni, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

f) TERRENO AGRICOLO: per terreno agricolo, il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

g) FABBRICATO RURALE: per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola si intendono i fabbricati di cui all'Art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133.

h) IMMOBILI MERCE: per immobili merce si intendono i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

4. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui ai punti 3 b) e 3 h), il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale sugli immobili, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 3 – ESENZIONI

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e a quelle equiparate, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione determinate dal Consiglio Comunale;

2. I terreni agricoli del Comune di Camerata Cornello sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 della Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993.

3. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, con riferimento agli immobili diversi da quelli indicati nel comma 5, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) sono, altresì, esenti dall'imposta gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, n. 1, nonché il regolamento di cui al decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. In ogni caso, l'esenzione di cui al presente comma non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e agli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.

4. Per usufruire delle esenzioni di cui al punto 3, il proprietario deve presentare all'ufficio tributi Comunale, nei termini di legge, apposita dichiarazione IMU, a pena di decadenza dell'esenzione.

5. Sono esenti dal pagamento dell'IMU gli immobili e le relative pertinenze abitate da figli i cui genitori si sono riservati il diritto di usufrutto.

ART. 4 – AGEVOLAZIONI

1. Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota d'imposta è ridotta al 75 per cento (scontata del 25%).

2. Per i fabbricati locati, solo a titolo di abitazione principale e non a canone concordato, l'aliquota d'imposta è ridotta di un punto per mille (scontata del 0,1%).

3. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui ai punti precedenti, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale sugli immobili, apposita dichiarazione IMU con gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 5 - SOGGETTI ATTIVI

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

2. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.

4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto (non alla disponibilità materiale del bene).

5. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno e' titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

6. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 7 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, salvo quanto previsto dal successivo comma 2, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli di cui al primo periodo, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, nelle more delle procedure di accatastamento, il valore è determinato provvisoriamente con riferimento alla rendita dei fabbricati similari.

3. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di

recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare Del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

ART. 8 - RIDUZIONI DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei casi seguenti:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

La riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si applica a condizione che:

- l'inagibilità o l'inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile) tale da pregiudicare l'incolumità fisica degli occupanti;
- il fabbricato abbia un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

A titolo esemplificativo, si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile ai fabbricati che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale

La riduzione decorre dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico Comunale oppure della dichiarazione sostitutiva, non potendo avere, in alcun caso, effetto retroattivo. Lo stato di inagibilità o la sopravvenuta inagibilità deve essere oggetto di dichiarazione IMU, a pena di decadenza della riduzione. Restano valide le dichiarazioni presentate in vigenza di ICI, qualora permangano i requisiti e siano state presentate le relative dichiarazioni di variazione.

2. La base imponibile è ridotta del 50 anche per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Per usufruire della riduzione del 50% della base imponibile, il proprietario deve presentare all'ufficio tributi Comunale, nei termini di legge, apposita dichiarazione IMU con indicati i termini della registrazione del contratto di comodato d'uso, a pena di decadenza della riduzione.

ART.9 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote sono determinate dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale, e sulla base dei limiti fissati dai commi dal 748 al 754 dell'art. 1 della Legge 160/2019 di seguito elencati:

- a) **ABITAZIONE PRINCIPALE:** l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari al 5 per mille per mille e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla fino 6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- b) **FABBRICATI RURALI:** l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 è pari all' 1 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- c) **BENI MERCE:** fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU. Nel caso di locazione temporanea del fabbricato destinato alla vendita, lo stesso è soggetto all'imposta con aliquota ordinaria per il periodo in cui lo stesso risulta locato. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente comma, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale sugli immobili, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
- d) **TERRENI AGRICOLI:** l'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. I terreni agricoli del Comune di Camerata Cornello sono esenti dall'imposta in quanto ricadenti in aree di montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 della Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993.
- e) **IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO GRUPPO D:** Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- f) **ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI e AREE EDIFICABILI:** per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli dei punti precedenti (commi da 748 a 753 della L.160/2019), l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. .

ART. 10 - AREE FABBRICABILI - TERRENI CENSITI F3/F4

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Sono considerati non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, e successive modificazioni, **solo nei limiti della loro quota di possesso**, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo- pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

3. Ai fini di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo degli uffici, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

4. Per aree edificabili in corso di costruzione, in caso di completamento parziale di unità immobiliari di un fabbricato in corso di costruzione, esse sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione parziale dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate, sulla base della rendita catastale attribuita all'unità immobiliare iscritta in categoria ordinaria o speciale. La superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica residua edificabile espressa dal lotto e consistenza volumetrica complessivamente edificabile applicato alla superficie complessiva del lotto. Il criterio di cui al periodo precedente si applica nel caso in cui una o più unità immobiliari, facenti parte del fabbricato più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001. Viene individuata come oggetto di imposizione la superficie d'area fabbricabile del lotto, determinata sulla base del rapporto tra consistenza volumetrica della unità immobiliari soggette a recupero e la consistenza volumetrica complessiva dell'intero fabbricato, applicato alla superficie complessiva del lotto.

5. I terreni sui quali risultino edificati volumi catastalmente censiti come:

(1) fabbricati in corso di costruzione – categoria F3

(2) fabbricati in corso di definizione – categoria F4

(3) unità collabenti, se lo strumento urbanistico ne prevede il recupero -categoria F2

sono considerati, fino alla fine dei lavori di costruzione, trasformazione degli immobili sovrastanti o ricostruzione dei volumi irrimediabilmente inagibili, ed alla loro iscrizione catastale quali unità immobiliari iscritte in categoria ordinaria o speciale, come terreni non edificati soggetti a imposizione in base al valore venale in comune commercio dell'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici .

ART. 11 – MULTIPROPRIETA' - CONDOMINI - FALLIMENTI

1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, in multiproprietà, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

2. Per le parti comuni dell'edificio condominiale indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

ART. 12 – VERSAMENTI

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate:

a) la prima entro il 16 giugno;

b) la seconda entro il 16 dicembre.

Oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

2. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 della L. 160/2019 pubblicato ai sensi del comma 767 della L. 160/2019 del sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

3. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

4. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti dagli Enti non commerciali, di cui al comma 759, lettera g) della L. 160/2019, è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Gli Enti non commerciali eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

5. Il versamento del tributo è effettuato tramite modello F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; Oppure attraverso la piattaforma PagoPA, di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre regole previste dallo stesso codice, secondo le modalità attuative utili alla determinazione e al versamento dell'imposta che verranno definite con il Decreto del MEF di cui al comma 766 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

6. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché la somma versata corrisponda alla totalità dell'imposta dovuta, calcolata in relazione alla quota ed ai mesi di possesso, per le unità immobiliari condivise.

8. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro € 12,00. L'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta annuale complessivamente dovuta sull'intero immobile e non in ragione delle singole percentuali di proprietà e/o alle singole rate di acconto e di saldo.

ART. 13 - DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi, ad eccezione degli Enti non commerciali, di cui al comma 759, lettera g) dell'art. 1 della L. 160/2019, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo

a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

3. Non deve essere presentata dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 del D.Lgs 463/1997 (MUI, compravendita di fabbricati, dichiarazioni di successione contenente beni immobili etc.).

4. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 766 dell'art. 1 della Legge 160/2019, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.

5. Gli enti di cui al comma 759, lettera g) della L. 160/2019, devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 766 dell'art. 1 della L. 160/2019, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla normativa e dal presente regolamento (esenzioni, agevolazioni, riduzioni, immobili merce ed equiparazione ad abitazione principale), il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione IMU e nei termini di legge, il possesso dei requisiti prescritti, gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica, pena la decadenza dell'esenzione, dell'agevolazione e della riduzione.

ART. 14 EFFICACIA DELLE DELIBERE COMUNALI

1. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

2. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il testo del Regolamento, la delibera di approvazione delle aliquote e il relativo prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

3. La delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile del Portale del Federalismo Fiscale, che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote, di cui al comma 757 dell'art. 1 della L. 160/2019, e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto. La delibera approvata senza il prospetto, non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi 761 a 771 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

4. Dall'anno 2021, in deroga all'art. 52 del D.L. 15/12/1997, n. 446, i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi dal 748 al 755 dell'art. 1 della L. 160/2019, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate dal Decreto di cui al comma 756 dell'art. 1 della Legge 160-2019.

ART. 15 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti. Il comune può notificare i propri atti mediante posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

ART. 16 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza in eccesso può essere utilizzata per compensare versamenti mancanti successivi, anche di altri tributi comunali. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'art. 21, comma 10, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi e/o compensazioni per importi pari o inferiori al versamento minimo di Euro 12,00;

ART. 17- ATTIVITA' DI VERIFICA E DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati entro 60 giorni dalla notifica. In caso di mancata risposta, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica una sanzione da euro 100 a euro 500.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il comune può notificare i propri atti mediante il messo notificatore, a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, nonché con posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. A norma del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019, gli avvisi di accertamento acquistano efficacia esecutiva entro il termine ultimo di presentazione del ricorso, ovvero 60 giorni dalla notifica dell'atto, senza l'obbligo di successiva emissione e notifica di cartella di pagamento o di ingiunzione fiscale. Gli atti devono pertanto contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero 60 giorni dalla notifica

dell'atto. Dovranno inoltre contenere espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari e l'indicazione del soggetto che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo del pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini della riscossione forzata.

6. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997, che dovrà contenere a sua volta l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari.

7. Possono essere previste modalità per ottenere dilazioni di pagamento o ulteriori rateizzazioni sia degli importi dovuti in forma spontanea che a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

8. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 20,00=. La disposizione di cui sopra non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

ART. 18- SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500;

3. Le sanzioni di cui al punto 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

ART. 19 - RISCOSSIONE COATTIVA - RATEIZZAZIONI

1. Le attività di riscossione relative agli atti di accertamento dell'ente, emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono regolamentati dalle disposizioni previste dai comma 792, 793, 794 e 795 dell'art. 1 della Legge 160/2019, di seguito riassunte:

- a) Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali acquistano efficacia esecutiva entro il termine ultimo di presentazione del ricorso, ovvero 60 giorni dalla notifica dell'atto, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Gli atti devono pertanto contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero 60 giorni dalla notifica dell'atto. Dovranno inoltre contenere espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari e l'indicazione del soggetto che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo del pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini della riscossione forzata.
- b) L'esecuzione è sospesa per centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti da riscuotere al soggetto a ciò legittimato. La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative a tutela del creditore (fermo, ipoteca ecc.), in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.
- c) L'ente o il soggetto legittimato alla riscossione deve dare comunicazione al debitore, a mezzo raccomandata, di aver preso in carico le somme da riscuotere.
- d) L'ente può affidare in carico l'intera entrata da riscuotere anche prima dei 30 giorni previsti, purchè siano decorsi i 60 giorni dalla notifica degli atti, in caso di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione. In questo caso non opera la sospensione e non deve essere inviata l'informativa di cui alla lettera c).

- e) Gli enti o i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, procedono, sulla base del titolo esecutivo, ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva e dalla Legge 160/2019.
- f) Il responsabile apicale dell'Ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina i funzionari responsabili della riscossione che esercitano le funzioni loro demandate dalla legge.
- g) Per gli importi fino a 10.000,00 euro, prima di attivare la procedura esecutiva e cautelare, l'ente deve inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine è scaduto e che, se non provvede al pagamento entro 30 giorni, saranno avviate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.

2. L'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le disposizioni previste dal comma 796 al comma 802 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

3. I costi di elaborazione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono determinati dal comma 803 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune di Camerata Cornello tratterà i dati personali conferiti o acquisiti presso banche dati istituzionali, interne ed esterne nazionali, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse alla gestione dell'attività impositiva ordinaria, il contrasto all'evasione, il recupero coattivo, la cooperazione tra i diversi servizi comunali e tra amministrazioni locali e centrali, al fine di garantire il controllo della corretta misura dell'entrata e la gestione degli incassi applicando le prescritte riduzioni/agevolazioni/esenzioni ed i dovuti rimborsi previste dalla normativa in materia di IMU e dai Regolamenti Comunali in ossequio al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

2. Il trattamento è connesso all'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione. Il conferimento ed il trattamento dei dati sono stabiliti per legge e quindi non necessitano di previa richiesta di consenso.

3. I dati personali saranno trattati per tutto il tempo del procedimento impositivo e/o di rimborso e/o il tempo del procedimento ingiuntivo per le entrate patrimoniali di competenza comunale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente tributaria. Successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme, in ossequio al principio di ultrattività sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno diffusi.

4. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art 32 GDPR e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017

ART. 21 - RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale sugli immobili, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e si applica dal 1 gennaio 2020.